



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 17 dicembre 2002

Protocollo: 2877

Rif.:

Allegati:

## **COMUNICATO STAMPA**

### **PROROGA DEI TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE TABELLE DI TARATURA**

L'Agenzia delle Dogane, con Nota 2339 del 16 ottobre 2002, tenendo conto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria, ha inteso risolvere le problematiche emerse dal D.M. 27.03/2001 (art.1, comma 2) che prevede, in ordine ai depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, la presentazione delle tabelle di taratura per i serbatoi di capacità superiore ai 10 ettolitri.

Entro la scadenza del 21/12/2002, per i serbatoi che vengano dichiarati essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, di capacità superiore ai 10 ettolitri, gli operatori del settore dovranno comunicare agli Uffici competenti (UTF e Uffici delle Dogane, ove istituiti) la capacità totale dei singoli recipienti.

La disposizione riguarda i serbatoi e i contenitori del tipo già preso in considerazione, esistenti alla data del 16 ottobre 2002.

Tale facoltà viene concessa a condizione che il depositario autorizzato presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che renda possibile accertare, in caso di necessità, il quantitativo di vino presente in altri serbatoi o contenitori dei quali sia conosciuta la singola capacità totale.

In sintesi, entro il 30 settembre 2003 dovranno essere presentate le tabelle di taratura:

- a) per il già citato serbatoio di idonea capacità geometrica.;
- b) per gli altri serbatoi, eventualmente esistenti nei depositi fiscali di vino, di capacità superiore ai 10 ettolitri, per i quali

non ricorra la condizione di essere completamente pieni o completamente vuoti.

Entro il prossimo 31 dicembre, i responsabili dei depositi fiscali di vino dovranno presentare agli Uffici competenti anche un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti, contenente la dichiarazione sull'assunzione di responsabilità di consegnare le relative tabelle di taratura entro il 30/9/2003, termine definitivo per la regolarizzazione.

Si precisa infine che, dalla data del 16 ottobre 2002, per ogni serbatoio o contenitore (anche di nuova costruzione, quindi già fornito delle tabelle di taratura) di capacità superiore ai 10 ettolitri, che venisse ad aggiungersi anche temporaneamente al parco esistente, il depositario dovrà presentare agli Uffici competenti, insieme alla denuncia di variazione della consistenza del deposito, anche le tabelle di taratura, regolarmente sottoscritte.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia, [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).